

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI**

***AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE  
PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI***

***AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE***

***AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE FONDO IPOST***

## SOMMARIO

|  |        |
|--|--------|
| <b>PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI</b>   | - 2 -  |
| Art. 1 - Ambito di applicazione  | - 2 -  |
| Art. 2 - Tassi d'interesse, spese di amministrazione e aliquota Fondo rischi....                                   | - 2 -  |
| Art. 3 - Presentazione della domanda   | - 2 -  |
| Art. 4 - Condizioni e limiti di durata del prestito  | - 5 -  |
| Art. 5 - Estinzione anticipata   | - 5 -  |
| Art. 6 - Ammortamento e cessazione del rapporto di lavoro  | - 5 -  |
| Art. 7 - Istanze di riesame  | - 6 -  |
| <b>PARTE SECONDA</b>   | - 6 -  |
| <b>TITOLO I - PICCOLI PRESTITI</b>   | - 6 -  |
| <b>Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Fondo Ipost</b>                             | - 6 -  |
| Art. 8 - Requisiti di accesso alla prestazione   | - 6 -  |
| Art. 9 - Tipologia di piccolo prestito e coesistenza   | - 7 -  |
| Art. 10 - Documentazione richiesta   | - 8 -  |
| Art. 11 - Rinnovo ed estinzione anticipata   | - 8 -  |
| <b>TITOLO II - PRESTITI SMALL</b>  | - 9 -  |
| <b>Gestione assistenza magistrale</b>  | - 9 -  |
| Art. 12 - Requisiti di accesso alla prestazione  | - 9 -  |
| Art. 13 - Ammontare e durata del prestito  | - 9 -  |
| Art. 14 - Documentazione richiesta   | - 9 -  |
| Art. 15 - Rinnovo, coesistenza ed anticipata estinzione  | - 10 - |
| <b>PARTE TERZA - PRESTITI PLURIENNALI</b>  | - 10 - |
| <b>Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Fondo Ipost</b>                             | - 10 - |
| Art. 16 - Requisiti di accesso alla prestazione  | - 10 - |
| Art. 17 - Ammontare e durata del prestito  | - 11 - |
| Art. 18 - Documentazione richiesta   | - 11 - |
| Art. 19 - Rinnovo ed anticipata estinzione   | - 12 - |
| Art. 20 - Condizioni e limiti di importo concedibile del prestito  | - 12 - |
| <b>PARTE QUARTA - NORME FINALI</b>   | - 13 - |
| Art. 21 - Controlli su autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, clausola risolutiva espressa | - 13 - |
| Art. 22 - Ricorsi giudiziari   | - 14 - |
| Art. 23 - Entrata in vigore  | - 14 - |

## **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art.1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di:
  - a) piccoli prestiti e prestiti pluriennali agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione Fondo Ipost;
  - b) prestiti *small* agli iscritti al Fondo della Gestione assistenza magistrale.
2. La concessione dei prestiti è disposta secondo le modalità previste dal presente regolamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'attività creditizia riferite alle diverse Gestioni di cui al comma precedente.
3. Le disposizioni della parte prima del presente Regolamento trovano applicazione per tutte le tipologie di prestiti menzionati nel comma 1 del presente articolo.

### **Art.2 - Tassi d'interesse, spese di amministrazione e aliquota Fondo rischi**

1. Sull'importo lordo dei prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo nella percentuale individuata, in relazione alla Gestione di appartenenza del richiedente e alla diversa tipologia di prestito, con provvedimento dell'Istituto, pubblicato sul sito internet istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) nella specifica sezione.
2. Sull'importo lordo dei prestiti si applica la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione nonché la ritenuta del premio compensativo dei rischi dell'operazione secondo le aliquote previste per le diverse classi d'età a scadenza del prestito, indicate nella tabella allegata al presente Regolamento. L'importo delle spese di amministrazione e l'importo relativo all'aliquota prevista per il Fondo rischi vengono trattenuti all'atto dell'erogazione del prestito.
3. L'Inps si riserva la facoltà di aggiornare con nuovo provvedimento i tassi di interesse e le aliquote previste per il Fondo rischi. Le variazioni dei tassi d'interesse dei prestiti contemplati nel presente Regolamento verranno pubblicate sul sito internet istituzionale.

### **Art. 3 - Presentazione della domanda**

1. La domanda di prestito deve essere trasmessa esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica attraverso il portale INPS. Il servizio WEB per l'inoltro della domanda è accessibile mediante PIN dispositivo oppure SPID (Sistema

Pubblico di Identità Digitale) dall'Area riservata all'utente all'interno del sito *internet* dell'INPS, all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it).

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa:
  - a) per gli iscritti in attività di servizio della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la domanda per i piccoli prestiti e i prestiti pluriennali viene presentata per il tramite dell'amministrazione di appartenenza;
  - b) per i pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la domanda per i piccoli prestiti e i prestiti pluriennali viene presentata direttamente, con pin dispositivo/SPID o tramite contact center o tramite patronato;
  - c) per gli iscritti alla Gestione Fondo Ipost, la domanda per i piccoli prestiti e i prestiti pluriennali viene presentata direttamente, con pin dispositivo/SPID o tramite contact center o tramite patronato;
  - d) per gli iscritti al Fondo della Gestione assistenza magistrale, la domanda per i prestiti *small* viene presentata per il tramite dell'amministrazione di appartenenza.
3. L'INPS si riserva:
  - a) la facoltà di variare le modalità di inoltro della domanda telematica, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale;
  - b) di prevedere, ai sensi del l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e ss.mm.ii, integrazioni delle modalità di presentazione della domanda, tramite protocolli d'intesa e/o convenzioni con Enti e Amministrazioni che richiedano servizi in cooperazione applicativa.
4. Nel caso di piccoli prestiti per le amministrazioni con le quali vige un protocollo d'intesa ai fini della cooperazione applicativa la fase di inoltro della domanda non è richiesta e la richiesta sarà istruita dalla Sede. L'esito della richiesta sarà notificato nell'Area Riservata ed alla amministrazione cooperante.

Negli altri casi, in fase di inoltro della domanda sono previste le seguenti modalità:

- a) per i richiedenti di cui al comma 2 lettera a) e d) l'Amministrazione accede alla Area riservata del Portale INPS, inserisce dati Giuridici ed Economici, allega il cedolino dello stipendio ed effettua la richiesta in modo telematico.
- b) per i richiedenti di cui al comma 2 lettera b) il Pensionato accede alla Area riservata del portale INPS, ed effettua la richiesta in modo telematico.
- c) per i richiedenti di cui al comma 2 lettera c) il dipendente accede alla Area riservata del Portale INPS, inserisce i dati giuridici ed economici richiesti ed effettua la richiesta in modo telematico.

Nell'Area riservata del Portale INPS saranno pubblicati i requisiti soggettivi presenti negli archivi dell'Istituto e le tipologie e le durate di prestito con essi compatibili.

All'esito della verifica e conferma telematica, entro dieci giorni, a cura del richiedente, delle informazioni pubblicate e del loro eventuale aggiornamento richiesto dallo stesso, il richiedente seleziona la tipologia e la durata del prestito, la domanda di concessione del prestito viene protocollata.

I richiedenti di cui al comma 2 lettera c) dovranno anche allegare, a pena di improcedibilità, anche copia telematica dell'ultimo cedolino dello stipendio emesso, e del certificato stipendiale.

Nel caso di selezione di prestiti pluriennali, la domanda deve essere completata con copia telematica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione indicata nell'allegato alla stessa.

Eventuali richieste di copie telematiche di documentazione ulteriore saranno notificate al richiedente nella propria Area riservata del Portale INPS.

Tutte le comunicazioni saranno notificate nell'Area Riservata ed effettuate all'indirizzo di posta elettronica ed al recapito telefonico indicati in fase di rilascio PIN o di conferma dello stesso, se autorizzato all'uso dal richiedente. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all'indirizzo medesimo o all'atto dell'accesso alla predetta Area riservata.

5. Le domande sono istruite e liquidate nei termini di cui alla vigente Carta dei Servizi dell'Istituto, dalla sede INPS competente. Le domande vengono esaminate e liquidate in ordine cronologico di presentazione. In caso di non accoglimento della domanda, la sede competente trasmetterà al richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione della motivazione, rinvenibile nell'Area riservata del sito internet istituzionale, accessibile mediante PIN dispositivo/SPID. In tale Area è anche rilevabile il protocollo di arrivo della domanda e lo stato di lavorazione e avanzamento della stessa.
6. In sede di istruttoria le sedi INPS, competenti per territorio, effettuano i previsti controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti il prestito e sui documenti richiesti per ciascuna tipologia di prestito secondo le disposizioni legislative e normative in materia.
7. Non è possibile avanzare altra richiesta di prestito alla Gestione di appartenenza anteriormente alla ricezione dell'esito della domanda inoltrata ovvero alla sua rinuncia in Area Riservata.
8. I prestiti già determinati e in corso di ammortamento non possono essere successivamente integrati.

#### **Art. 4 - Condizioni e limiti di durata del prestito**

1. La durata delle varie tipologie di prestito è indicata nelle parti II e III del presente Regolamento, con le limitazioni temporali di seguito riportate in relazione alla Gestione di appartenenza:
  - a) per la Gestione Fondo Ipost e la Gestione assistenza magistrale non possono essere contratti prestiti il cui ammortamento abbia una durata superiore al periodo di tempo mancante al collocamento a riposo;
  - b) per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali il limite di cui alla lettera a) non trova applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 45/2007, nei confronti degli iscritti che richiedano in attività di servizio un prestito, la cui durata a scadenza superi la data di collocamento a riposo; in tal caso si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 2.

#### **Art. 5 - Estinzione anticipata**

1. Il prestito in ammortamento può essere estinto in qualsiasi momento, compilando ed inoltrando per via telematica accedendo dall'Area riservata l'apposita istanza, reperibile sul sito internet-istituzionale nella specifica sezione.
2. La somma da restituire viene calcolata al netto degli interessi e del Fondo rischi per le rate ancora da versare.

#### **Art. 6 - Ammortamento e cessazione del rapporto di lavoro**

1. L'ammortamento del prestito decorre di norma dal secondo mese successivo a quello di concessione. Con riferimento ai prestiti *small* della Gestione assistenza magistrale, tale ammortamento decorre dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la corresponsione del prestito, ai sensi dell'articolo unico della legge 21 febbraio 1963, n. 360. Il rimborso avviene con metodo di calcolo c.d. alla francese, mediante trattenute mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse vigenti alla data della domanda e fissati con provvedimento dell'Istituto, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata.
2. In caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, prima che sia estinto il prestito, l'ammortamento dello stesso prosegue sul trattamento pensionistico con trattenuta non superiore al quinto, valutato al netto delle ritenute erariali. Se la trattenuta mensile è superiore al quinto della pensione, l'Istituto ricalcola il piano di ammortamento recuperando la quota eccedente sul TFR/TFS, applicando sino al momento della maturazione del diritto al pagamento del medesimo TFR/TFS interessi semplici, nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito.
3. In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione ovvero con pensione differita, prima che sia estinto il prestito, il residuo debito del prestito in corso di ammortamento verrà recuperato dall'Inps sul TFR/TFS; sono applicati, dalla

decorrenza della sospensione dell'ammortamento e fino al momento della maturazione del diritto al pagamento del TFR/TFS, interessi semplici nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito. Qualora tale modalità di recupero non consentisse l'estinzione del debito residuo ed il TFR fosse destinato anche al finanziamento di un fondo di previdenza complementare, l'Inps eserciterà il diritto di riscatto della posizione maturata presso il fondo a seguito di mandato irrevocabile conferito dall'iscritto al momento della domanda di prestito e notificato dall'Inps al fondo. L'iscritto, all'atto della domanda, si impegna comunque a pagare la parte residua del debito qualora le suddette modalità di recupero non ne avessero consentito la completa estinzione. L'iscritto può comunque estinguere il prestito, all'atto della cessazione dal servizio, secondo le previsioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Istanze di riesame**

1. Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento è ammessa la presentazione di un'istanza di riesame mediante invio telematico accedendo dall'Area riservata, alla sede Inps competente all'erogazione del prestito entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato. Il Direttore regionale o il Direttore di coordinamento metropolitano adotta la relativa decisione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di riesame, dandone immediata comunicazione al richiedente e al Direttore della sede competente.

### **PARTE SECONDA**

#### **TITOLO I - PICCOLI PRESTITI**

##### **Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Fondo Ipost**

#### **Art. 8 - Requisiti di accesso alla prestazione**

1. Il piccolo prestito può essere richiesto dagli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in attività di servizio oppure in pensione, nonché dagli iscritti alla Gestione Fondo Ipost in attività di servizio, purchè si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Per i dipendenti in attività di servizio:
    - essere iscritti ad una delle predette Gestioni;
    - vantare almeno un anno di servizio continuativo utile a pensione;
    - essere provvisti di retribuzione fissa e continuativa per l'intera durata del contratto;

- essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di un contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni che permetta la concessione del prestito con durata estinguibile nell'arco di vigenza del contratto di lavoro.
- b) Per i pensionati della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:
- Essere iscritti, ai sensi della normativa in essere, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e sottoposti al prelievo obbligatorio dello 0,15%.

### **Art. 9 - Tipologia di piccolo prestito e coesistenza**

1. Il piccolo prestito consiste nell'erogazione di una somma pari ad una o più mensilità stipendiali o pensionistiche nette, calcolate con riferimento alle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci variabili, fino ad un massimo di otto mensilità, da restituire con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Il piccolo prestito *annuale* consiste in una somma pari ad una mensilità media netta di stipendio o di pensione, da restituire in 12 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.
3. Il piccolo prestito *biennale* consiste in una somma pari a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 24 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n.180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a quattro mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.
4. Il piccolo prestito *triennale* consiste in una somma pari a tre mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 36 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n.180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a sei mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.
5. Il piccolo prestito *quadriennale* consiste in una somma pari a quattro mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 48 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n.180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a otto mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.



### **Tabella riepilogativa**

| IMPORTO RICHIEDIBILE | AMMORTAMENTO                |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 o 2 mensilità      | 12 rate mensili consecutive |
| da 2 a 4 mensilità   | 24 rate mensili consecutive |
| da 3 a 6 mensilità   | 36 rate mensili consecutive |
| da 4 a 8 mensilità   | 48 rate mensili consecutive |

### **Art. 10 - Documentazione richiesta**

1. Alla domanda di piccolo prestito, presentata con le modalità di cui all'art. 3, dovrà allegarsi:
  - a) per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l'ultimo cedolino di stipendio o di pensione;
  - b) per la Gestione Fondo Ipost, l'ultimo cedolino di stipendio, il certificato stipendiale in corso di validità rilasciato da Poste Italiane S.p.A. o società collegate i cui dipendenti siano iscritti alla Gestione;
  - c) in entrambi i casi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso e copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

### **Art. 11 - Rinnovo ed estinzione anticipata**

1. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata in via telematica, con le stesse modalità di cui all'art.3 comma 1.
2. Il piccolo prestito può essere rinnovato in corso di ammortamento dopo aver versato almeno 5 rate mensili per anno di restituzione; pertanto, per presentare domanda di rinnovo di un piccolo prestito in corso di ammortamento con richiesta di altro piccolo prestito della medesima gestione, occorre aver versato un minimo di rate come segue:

| DURATA PRESTITO IN CORSO | RINNOVO                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Annuale: 12 rate         | Decorsi 5 mesi di pagamenti rateali  |
| Biennale: 24 rate        | Decorsi 10 mesi di pagamenti rateali |
| Triennale: 36 rate       | Decorsi 15 mesi di pagamenti rateali |
| Quadriennale: 48 rate    | Decorsi 20 mesi di pagamenti rateali |

3. Dall'importo del nuovo finanziamento l'INPS decurterà il residuo debito dell'eventuale piccolo prestito della stessa Gestione in corso di ammortamento.

4. Fermo restando il disposto dell'art. 5 del presente Regolamento, in caso di anticipata estinzione del piccolo prestito in corso, da parte dell'iscritto, un nuovo piccolo prestito della stessa Gestione potrà essere richiesto solo dopo il decorso dei termini di cui al comma 2 del presente articolo.

## **TITOLO II - PRESTITI *SMALL***

### **Gestione assistenza magistrale**

#### **Art. 12 - Requisiti di accesso alla prestazione**

1. Il prestito *small* può essere richiesto dagli iscritti alla Gestione assistenza magistrale in attività di servizio, che non abbiano in corso il piccolo prestito di cui all'art. 8 e seguenti e, in particolare:
  - a) dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso scuole primarie e scuole dell'infanzia statali;
  - b) dagli insegnanti a tempo determinato delle scuole primarie e delle scuole dell'infanzia statali, dagli insegnanti IRC, dagli insegnanti delle scuole primarie parificate, nonché dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia gestite dai Comuni o da Enti morali, iscritti a domanda e dopo almeno cinque anni continuativi di contribuzione.

#### **Art. 13 – Ammontare e durata del prestito**

1. Il prestito *small* consiste nell'erogazione di una somma pari ad una mensilità stipendiale netta, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative e con esclusione delle voci variabili, da restituire in 12 rate mensili consecutive ovvero di una somma non superiore a due mensilità stipendiali nette da restituire in 24 rate mensili consecutive.
2. Per gli iscritti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, la durata del prestito non può eccedere quella del contratto di lavoro, fermo restando il limite di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 14 - Documentazione richiesta**

1. Alla domanda di prestito *small*, presentata con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. d), dovrà allegarsi l'ultimo cedolino di stipendio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso, e copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.